

# **SOSTENIBILITÀ ED ECONOMIA CIRCOLARE NELL'ESPERIENZA EUROPEA**

**Brevi cenni sull'esperienza italiana e maltese**

## Indice

### *Premessa*

1. Introduzione
2. L'economia circolare
3. Interventi dell'Unione Europea a sostegno dell'economia circolare
- 3.1 Tutela ambientale nella giurisprudenza europea: Corte EDU e Corte di Giustizia Europea
4. Economia circolare e sostenibilità tra Italia e Malta
5. Conclusioni

### ***Premessa***

Le attività umane costituiscono una delle principali cause di quel cambiamento climatico i cui effetti negativi sul pianeta sono ormai evidenti. I Paesi più sviluppati, così come quelli in via di sviluppo, possiedono una struttura economica di tipo lineare all'interno della quale la produzione di beni e servizi produce un'imponente quantità di scarti. La comunità scientifica concorda nell'affermare che i presupposti oggettivi su cui si basa la moderna economia lineare si pongono apertamente in contrasto con le esigenze ambientali, influenzando per di più sul cambiamento climatico; molteplici sono gli effetti che interessano diverse aree geografiche del pianeta, aree incapaci di sopportare uno sfruttamento massiccio delle proprie risorse naturali ed ambientali. Tra gli esempi più pregnanti dei mutamenti in atto, non si può non citare in primis l'estendersi delle aree desertificate, fenomeno che, oltre ad essere causato dall'aumento delle temperature, viene alimentato dal ridursi delle precipitazioni. E' possibile assistere a questo tipo di realtà in diverse parti del mondo: si pensi ad aree molto sviluppate come USA, Canada, Australia ed Europa<sup>1</sup>, ma anche a zone in via di sviluppo come l'America Centrale ed il Sud America<sup>2</sup>, Asia<sup>3</sup> oppure territori sottosviluppati come l'Africa Sub Sahariana<sup>4</sup> ed altri paesi africani<sup>5</sup>.

Quanto agli effetti legati al processo di desertificazione possiamo elencare i seguenti tra i principali:

- grave siccità in aree agricole fondamentali per il sostentamento di centinaia di milioni di persone con conseguente drastica riduzione dei raccolti;
- scioglimento dei ghiacciai;
- scarsità d'acqua potabile in zone densamente popolate;
- aumento delle aree a rischio di desertificazione<sup>6</sup>;
- malnutrizione e conseguenziale aumento di rischi legati alle malattie;

---

<sup>1</sup> In particolar modo luoghi in cui vige un clima mediterraneo come la California meridionale, l'Italia, la Grecia e la Spagna.

<sup>2</sup> Es. Messico, Brasile, Paraguay, Argentina.

<sup>3</sup> Es. Cina, India e Pakistan.

<sup>4</sup> Es. Mali, Niger, Ciad, Sudan.

<sup>5</sup> Nigeria settentrionale, Algeria meridionale, Libia meridionale, Egitto meridionale, Zambia, Malawi, Botswana, Zimbabwe, Mozambico, Angola, Congo e Namibia.

<sup>6</sup> Si calcola che in Africa entro il 2080 ci saranno tra i 60 e i 90 milioni di ettari in più di zone aride.

- diffusione di insetti in zone in cui oggi non sono presenti, con danni alle colture e agli ecosistemi<sup>7</sup>;
- sconvolgimenti sociali ed economici mondiali importanti e difficilmente sostenibili dalla moderna economia mondiale.

Ciò valutato, appare chiaro il motivo per cui non pochi studiosi di scienze economiche e sociali concordino nel riconoscere questo complesso fenomeno come una delle cause principali del flusso migratorio africano verso i Paesi europei<sup>8</sup>; flusso, peraltro, i cui effetti sociali, giuridici ed economici, hanno costituito negli ultimi anni oggetto di un imponente dibattito.

Benché questa non sia la giusta sede per discutere di un così ampio e complesso argomento, appare doveroso quantomeno far cenno alle ipotesi scientifiche formulate dagli esperti circa l'origine del nuovo virus Sars Covid - 2 (detto anche covi 19). Parte della comunità scientifica mondiale ritiene plausibile che il COVID 19 costituisca un esempio empirico degli effetti provocati dallo sfruttamento indiscriminato delle risorse naturali e dalla distruzione degli habitat di alcune specie selvatiche<sup>9</sup>. Ebbene, da alcune ricerche scientifiche è emerso che il virus Sars Covid 2 sarebbe geneticamente simile a quello tipico della specie dei pangolini malesiani: alcuni esemplari di questa specie, attaccati dal virus, sarebbero stati importati illegalmente in Cina per ragioni alimentari e venduti all'interno dei mercati cinesi<sup>10</sup>; in questo modo, il virus sarebbe entrato in contatto diretto con la specie umana e, per sopravvivere, sarebbe stato costretto ad effettuare le necessarie mutazioni genetiche. In altri termini, la creazione del virus Sars Covid 2 potrebbe essere stata

---

<sup>7</sup> *Ex multis*, IANNETTA MASSIMO, *Rendiconti Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL Memorie di Scienze Fisiche e Naturali* 125° (2007), Vol. XXXI, P. II, t. I, pp. 277-295

<sup>8</sup> *Ex multis*, cfr. IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change [http://www.ipcc.ch/publications\\_and\\_data/publications\\_and\\_data\\_reports.shtml#1](http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.shtml#1). In International Organization for migration <http://www.iom.int/jahia/Jahia/migration-climate-change-environmental-degradation>. UNFCCC - <http://unfccc.int> El-Hinnawi, E.1985 Environmental refugees. United Nations Environment Programme, Nairobi. N. MYERS,, "Esodo ambientale. Popoli in fuga da terre difficili", Edizioni Ambiente, pag. 18, 1999; BIFFI, COGLIATI DEZZA, PISACANE "Clima e povertà. Le chiavi della globalizzazione", Legambiente Onlus 2003 Piguet, E, (2008); "Climate change and forced migration," UNHCR Research Paper No. 153. "Future floods of refugees A comment on climate change, conflict and forced migration"-VIKRAM ODEDRA KOLMANNSKOG, April 2008 - Norwegian Refugee Council "Climate change and Migration" studio del German Marshall Fund of the United States del giugno 2010; VALERIO CALZOLAIO Human Rights and Desertification - United Nations Convention to Combat Desertification 2008 "Ecoprofughi- Migrazioni forzate di ieri, di oggi, di domani" Valerio Calzolaio 2010 - Nda Press.

<sup>9</sup> LAM, T.T., SHUM, M.H., ZHU, H. et al. Identifying SARS-CoV-2 related coronaviruses in Malayan pangolins. *Nature* (2020). <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2169-0>

<sup>10</sup> ANDERSEN, K.G., RAMBAUT, A., LIPKIN, W.I. et al. The proximal origin of SARS-CoV-2. *Nat Med* 26, 450–452 (2020). <https://doi.org/10.1038/s41591-020-0820-9>

causata (o più semplicemente indotta) dalla distruzione o dal cambiamento dell'habitat naturale del pangolino. Per quanto concerne l'aspetto economico-sociale immediatamente correlato allo stato attuale di pandemia, evidenti sono gli effetti già apprezzabili che non esiteranno ad avere ripercussioni anche in futuro<sup>11</sup>. E' infatti indubbio che sia già in atto una recessione mondiale senza precedenti, in grado di investire interi settori industriali costretti ad interrompere quasi totalmente la propria capacità produttiva. A determinare una così preoccupante situazione è la struttura stessa dell'economia moderna: una complessa rete di parti fittamente concatenate l'una all'altra (lavoratori, imprese, banche, intermediari finanziari, etc.) le quali, qualora non in grado di adempiere i propri obblighi, generano una crisi inevitabile. Ciò detto, apparirà a questo punto imprescindibile oggi sottolineare l'urgenza di intervenire in tema di sostenibilità ed ambiente al fine scongiurare rischi sanitari, sociali, economici e giuridici legati ad un sistema di sviluppo non più sostenibile.

Le pagine a seguire saranno perciò mirate a spiegare, senza pretesa di esaustività alcuna, il fenomeno giuridico-economico alla base di un auspicabile sviluppo sostenibile: dai fondamenti giuridici alle possibili prospettive di armonizzazione sovranazionale, analizzando i presupposti fattuali e le prospettive di politica normativa europea finalizzate a favorire una rapida transizione da un modello all'altro. Si concluderà con un'analisi ed un confronto di quelli che sono i principi generali operanti nell'ordinamento italiano ed in quello maltese.

---

<sup>11</sup> RICHARD BALDWIN e BEATRICE WEDER DI MAURO *Mitigating the COVID Economic Crisis: Act Fast and Do Whatever It Takes*. CEPR Press, London 2020.

## 1. Introduzione

La riconosciuta carenza e superamento dei limiti delle risorse naturali del pianeta, insieme al sovraccarico degli ecosistemi, costituiscono un limite per lo sviluppo delle economie globali. Quest'ultime sono caratterizzate da modelli economici lineari inefficienti, dipendenti dallo sfruttamento di risorse non rinnovabili, capaci di produrre ricchezza attraverso ingenti sprechi di risorse naturali e una massiccia produzione di scarti dei processi produttivi con alti rischi di instabilità.<sup>12</sup> Tutto ciò impone una riflessione mondiale sulle modalità di transizione economica verso un impiego più efficiente delle risorse<sup>13</sup>, capace di arrecare benefici ambientali, economici e sociali <sup>14</sup>. L'economia circolare è un' opzione promettente, capace di ottimizzare l'uso delle risorse attraverso una riprogettazione globale dei processi di produzione e fornitura di servizi, secondo un modello che include l'impiego degli scarti come risorse da immettere in nuovi cicli produttivi, l'utilizzo condiviso di beni fisici, la virtualizzazione dei processi ed il riuso di beni e materiali. Questa realtà richiede l'implementazione di processi tecnologici capaci di limitare l'astrazione ed il consumo di nuove risorse, accompagnate da strategie di prevenzione e gestione e riuso degli scarti della produzione. L'economia circolare potrebbe così garantire una maggiore sicurezza e stabilità socio-economica a livello globale, riducendo la dipendenza dalle forniture esterne e dalla distruzione degli habitat naturali, ed aprendo a diverse opportunità per nuovi tipi di impresa e di crescita.

---

<sup>12</sup> ELLEN MAC ARTHUR FOUNDATION, Circular Economy Overview, <https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/overview/concept>. Cfr. Ellen MacArthur Foundation (2015), Growth within: a circular economy vision for a competitive europe. In [https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/EllenMacArthurFoundation\\_Growth-Within\\_July15.pdf](https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/EllenMacArthurFoundation_Growth-Within_July15.pdf).

<sup>13</sup> EUROPEAN COMMISSION, A resource-efficient Europe – Flagship initiative under the Europe 2020 Strategy. (2011) Disponibile a: <http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0021&from=en>

<sup>14</sup> EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY, Waste prevention: where do European countries stand? European Environment Agency. (2015) Disponibile a <https://www.eea.europa.eu/highlights/waste-prevention-where-do-european>

## 2. L'economia circolare.

L'economia tradizionale (c.d. *Brown Economy* oppure *economia lineare*), impostata secondo un modello diacronico in sintonia col paradigma meccanicistico, si basa sul seguente schema: estrai, produci, usa e getta; tale schema si pone in netta contrapposizione con quello della tipica logica ambientale in cui generalmente gli scarti di un determinato ciclo naturale costituiscono risorsa per un altro.

L'economia circolare, al contrario della lineare, sembra essere invece in linea con la logica ecologico-sistemica, concependo il mondo come una rete<sup>15</sup>. Questo modello economico è stato oggetto di un acceso dibattito scientifico e socio-economico (sia tra gli esperti delle Scienze Dure che tra quelli delle Scienze Umane) a seguito dell'insorgere dell'emergenza ambientale (riscaldamento globale, assottigliarsi della fascia di ozono, gestione dei rifiuti, etc..) <sup>16</sup> e dell'acquisizione di coscienza dei limiti dello sviluppo economico attuale. Dal dibattito qui citato sono emerse diverse ed affascinanti teorie economiche, alcune delle quali aventi ad oggetto la rimodulazione dei processi economici supportati da interventi positivi di *soft law* e *hard law* su singoli comparti e settori strategici<sup>17</sup>: un esempio tra tutti potrebbe essere la disciplina normativa in tema di energie da fonti rinnovabili e quella relativa all'eco-efficienza energetica degli edifici<sup>18</sup> ovvero la gestione dei rifiuti e degli scarti della produzione industriale<sup>19</sup>. L'economia circolare si inserisce proprio in questa riflessione generale, provando ad immaginare la piena integrazione e sinergia tra economia ed ambiente. E' un modello economico che prevede la valorizzazione e il

---

<sup>15</sup> F. CAPRIA U. MATTEI, *Ecologia del diritto*, Aboca, Sansepolcro, 2017, pag. 40 ss.

<sup>16</sup> Cfr. A. GIDDENS *Il cambiamento climatico*, Milano, 2015. G. RAGOZZINO, *L'appello degli scienziati sul clima* in [www.sbilanciamoci.info](http://www.sbilanciamoci.info) in merito all'appello di 15.000 scienziati di 184 paesi volto a promuovere nuovi comportamenti pubblici e privati in funzione di migliori politiche ambientali.

<sup>17</sup> Uno di queste teorie era rappresentata dalla Green economy, sviluppatasi nel 2007 a seguito della crisi economica finanziaria globale.

<sup>18</sup> In tema di energia cfr. a C. VIVIANI *Ambiente ed energia* in *Trattato di diritto dell'ambiente* dir. R. FERRARA-M. A. SANDULLI tomo I° a cura di R. Ferrara e C.E. Gallo Milano 2014 pag. 503 ss- al quale si rinvia anche per la completa ricostruzione del sistema delle fonti europee e nazionali; v. anche la direttiva 2009/28/CE recepita nel nostro paese con il d.lgs. 3 marzo 2011 n. 28 sulle energie da fonte rinnovabile e la direttiva 2012/27/UE del 25 ottobre 2012 in tema di efficienza degli edifici.

<sup>19</sup> Forse è nel settore dei rifiuti che si realizza abbastanza per tempo una felice saldatura fra i principi della Green Economy e quelli dell'Economia Circolare fin dal suo primo comparire sia nel linguaggio della politica che in quello della Scienza sembrando tuttavia pienamente condivisibile quanto sostenuto acutamente in dottrina ossia che l'economia circolare non si risolve ed esaurisce nella disciplina dei rifiuti essendo non solo questo ed anzi essendo ben altro.

riutilizzo efficace degli scarti, residuati da un ciclo produttivo o della fornitura di un servizio che, tuttavia, mantengono valore intrinseco e possono costituire risorse di partenza per nuovi cicli di produzione.<sup>20</sup> Ciò richiede un ripensamento strutturale dei processi produttivi e dei prodotti da essi derivanti, allo scopo di ottimizzare beni e materiali utilizzati ed evitare perdite di valore e posticipare o eliminare la necessità di consumare nuove risorse. La transizione verso un'economia circolare contemplerebbe lo studio e l'implementazione di nuove soluzioni quali la virtualizzazione dei processi, la rigenerazione di capitale naturale (es. il suolo o l'energia), l'eliminazione di tutte le eventuali inefficienze in termini di manutenzione, riutilizzo e riciclo dei prodotti<sup>21</sup>. Essa potrebbe costituire una strategia per contribuire a rendere i sistemi più stabili e sicuri in termini di disponibilità di risorse necessarie al loro funzionamento: le attuali economie basate su un modello lineare, dipendenti quindi da risorse esauribili, sono infatti esposte a continui rischi relativi all'importazione di materie prime, dal momento che solo alcune zone del mondo possono contare su depositi naturali di risorse non rinnovabili. Il modello circolare, proponendo il riutilizzo degli scarti e l'ottimizzazione delle inefficienze, ridurrebbe la dipendenza dall'approvvigionamento di materie prime ed energia provenienti dall'esterno, grazie a una diversa e razionalizzata gestione delle risorse locali già presenti nei sistemi, convertendo i rifiuti in risorse, ripensando la logistica della produzione e favorendo una crescita più sicura e diversificata<sup>22</sup>.

Rilevata l'importanza di una tale prospettiva, procederemo dunque nelle pagine seguenti ad analizzare rapidamente i principali interventi giuridici ed economici in ambito Europeo, italiano e maltese.

---

<sup>20</sup> F. DE LEONARDIS, *Economia circolare: saggio sui suoi tre diversi aspetti giuridici. Verso uno Stato circolare?*, in *Dir. amm.* 2017, Giuffrè editore in <http://hdl.handle.net/11393/246703> ; P. LOMBARDI, *La mitigazione del rischio idrogeologico tra scienza e diritto*, in *Riv. giur. urb.*, 2016, 58 e ss.

<sup>21</sup> Solo per citare qualche dato giova ricordare come l'UE importi sei volte il quantitativo di materie prime che esporta; il Giappone importa la quasi totalità del petrolio che consuma, insieme ad altri combustibili liquidi e gas naturale; l'India importa l'80% del petrolio di cui necessita, e il 40% di gas naturale (Ellen MacArthur Foundation, 2015). I rischi legati all'importazione si riferiscono a possibili interruzioni delle forniture, discontinuità delle stesse, eventuali instabilità dei prezzi, che possono indebolire la crescita economica scoraggiando gli investimenti (Ellen MacArthur Foundation, 2015)

<sup>22</sup> Rilevanti sono i due "pacchetti" dell'Unione Europea "pacchetto" della Commissione Europea del 2 dicembre 2015 "L'anello mancante piano d'azione europea sull'economia circolare nonché il "pacchetto" su l'economia circolare approvato dal Parlamento Europeo nella seduta del 14 marzo 2017 V. Anche "Verso un modello di economia circolare per l'Italia. Documento di inquadramento e di posizionamento strategico." Ministero dell'ambiente, in sito [www.miniambiente.it](http://www.miniambiente.it).

### 3. Interventi dell'Unione Europea a sostegno dell'economia circolare

Esistono svariati progetti nel mondo che mirano ripensare in tutto o in parte il modello economico corrente in un'ottica di reale sostenibilità. I singoli Stati, le Organizzazioni internazionali e gli accademici stanno provando a ripensare al concetto di sostenibilità ambientale delle attività umane. La decisione presa dall'Unione Europea ed i suoi Stati membri di fronte a tale sfida è stata quella di intraprendere un percorso di trasformazione (*take-make-dispose*) delle loro realtà economiche da tradizionalmente lineari in circolari, iniziando a prestare attenzione ai sistemi di estrazione ed uso dei materiali, alla natura dei beni utilizzati durante la produzione (risorse, sostanze, prodotti o rifiuti) ed alle attività interconnesse alla suddetta produzione. Fondamentale il riutilizzo dei materiali in modo sostenibile: l'obiettivo non è infatti solo quello di conservare le risorse, ma anche di gestire correttamente i rifiuti, minimizzando e controllando gli impatti ambientali e sanitari dei processi produttivi.

Quello dello *sviluppo sostenibile* (o *durevole*) è inoltre ormai principio codificato all'interno dei Trattati dell'Unione europea (art. 3, § 3, TUE), del diritto comunitario e del diritto interno; tale principio, insieme a quello della protezione della qualità dell'ambiente, costituiscono oggi obiettivo primario dell'Unione Europea che, a tale scopo e riguardo, favorisce la promozione e la diffusione di misure internazionali<sup>23</sup>. Insomma, ci troviamo di fronte ad uno dei cardini principali per lo sviluppo economico della Comunità Europea fin dalle sue origini. Benché i Trattati Comunitari non facessero inizialmente espresso riferimento ai diritti ambientale e di sostenibilità, va comunque ricordato come la protezione dello sviluppo economico e del benessere sociale dei cittadini europei fosse già uno degli scopi essenziali. In tal senso la Comunità Europea si è sempre ampiamente esposta in tema di tutela dell'ambiente e sviluppo economico. Fin dal 1972 si ricordano Piani di Azione aventi ad oggetto principi generali, obiettivi di sviluppo e settori ad alta priorità, tali da richiedere interventi politici, disposizioni normative capaci di condizionare lo sviluppo del mercato interno e misure in grado di regolare settori come l'inquinamento delle acque e dell'aria. L'armonizzazione delle legislazioni ambientali nazionali è da sempre stata considerata necessaria al fine di non ostacolare il commercio intracomunitario e prevenire regole di concorrenza inique, a salvaguardia della protezione della salute umana e dell'ambiente stesso. Col passare del tempo, la Comunità Europea ha ritenuto necessario intervenire in materia più

---

<sup>23</sup> art. Art. 21 par. 2 sub d) ed f) TUE

specificatamente ambientale così da contrastare in modo efficace le emergenze in tale ambito <sup>24</sup>.

A seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona<sup>25</sup>, la materia ambientale ha assunto poi un ruolo centrale tra le competenze primarie dell'Unione, potendo costituire oggetto di appositi provvedimenti normativi comunitari, tenendo in considerazione ambiente, mercato interno e solidarietà tra Stati Membri. Le disposizioni del Trattato si pongono in assoluta continuità con l'esperienza

---

<sup>24</sup> Il primo luglio 1987 il Trattato CEE viene modificato dall'Atto Unico Europeo, che porta all'esplicita menzione dell'ambiente all'articolo 100A (mercato interno, ora art. 114 TFUE) e ad un proprio titolo separato, l'articolo 130R-T (ora gli artt. 191-193). Ad ogni modo, la protezione dell'ambiente non è ancora inclusa formalmente tra gli obiettivi della CEE. Il primo novembre 1993, con l'entrata in vigore del Trattato di Maastricht, la protezione dell'ambiente riceve finalmente un posto formale tra gli obiettivi della CE, all'art. 2 del Trattato sulla Comunità Europea (come d'ora in poi verrà chiamata la precedente Comunità Economica Europea). Da questo momento, l'Unione esiste accanto alla Comunità. Il Trattato di Amsterdam entra in vigore il primo maggio 1999. Il Trattato CE viene rinumerato. Il principio dell'integrazione, formalmente incluso nell'articolo 130R è spostato altrove. L'articolo 6 adesso richiede che la protezione dell'ambiente sia integrata nella definizione e nell'attuazione delle politiche comunitarie e delle attività riferite nell'articolo 3, in particolare con lo scopo di promuovere lo sviluppo sostenibile. L'articolo 95 (ex 100A, dopo Lisbona art. 114 TFUE), che disciplina il mercato interno, concede la possibilità di mantenere misure nazionali più restrittive nonostante le norme di armonizzazione della Comunità. Infine, è necessario sottolineare che la procedura di codecisione, attraverso la quale in alcuni casi il Parlamento possiede un diritto di veto, è ora applicabile agli atti basati sia sull'art. 95 (art. 114 TFUE) che sull'art. 175 (art. 192 TFUE). In termini di protezione ambientale, il Trattato di Nizza non ha apportato grandi progressi. Sebbene l'agenda della Conferenza Intergovernativa comprendesse anche l'ambiente, gli obiettivi stabiliti non furono raggiunti. Il maggiore svantaggio di Nizza è che le procedure in materia ambientale rimangono immutate. Il voto all'unanimità non è stato, come proposto, modificato in quello a maggioranza qualificata per gli aspetti concernenti le c.d. ecotasse, rendendo la procedura di adozione degli atti difficile in questo settore, soprattutto in vista dell'imminente allargamento. Un altro potenziale inconveniente è costituito dal fatto che la disposizione sull'ambiente sarà modificata in "misure sulla... disponibilità di risorse acquatiche" mentre quella originale era "misure concernenti". La nuova, più ampia, formulazione implica che un maggior numero di esse vi saranno ricomprese e dovranno quindi essere decise all'unanimità. Le quattro parti del testo su cui fu raggiunto l'accordo contengono diverse disposizioni in materia ambientale. Nella Parte I, è chiaro che lo sviluppo sostenibile, basato inter alia sul miglioramento della qualità dell'ambiente, è compreso tra gli obiettivi dell'Unione (art. I-3 par.3), come anche la sua promozione a livello globale (art. I-3 par. 4.) Esso diventa una materia di competenza concorrente (art. I-13). Nel preambolo della parte II (Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione), l'Unione si incarica della promozione di uno sviluppo equilibrato e sostenibile. La necessità di integrare la protezione dell'ambiente nelle politiche dell'Unione è formulata sia nella Parte II (art.II-37) che nella Parte III sulle Politiche ed il Funzionamento dell'Unione (III-4). La disposizione di cui all'art. III-4 è quasi del tutto identica al precedente art.6 CE. L'art. II-37 prescrive il dovere di assicurare un alto livello di protezione ambientale e di migliorare la qualità dell'ambiente "conformemente al principio dello sviluppo sostenibile". L'art. II-3 par. 1 riguarda il diritto al rispetto dell'integrità fisica (e mentale). L'art. II-7 contiene il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Queste disposizioni possono venire in rilievo in caso di forti fenomeni di inquinamento. Gli articoli da III-129 a III-131 sono dedicati all'ambiente e sono in linea di principio identici ai precedenti artt. 174-176 CE.

<sup>25</sup> Il Trattato di Lisbona è entrato in vigore a seguito del fallito tentativo europeo di creare la Carta Costituzionale europea. Esso è costituito da due Trattati, quello sull'Unione Europea (TUE) e quello sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), entrati in vigore il primo dicembre 2009.

giuridica comunitaria, confermando quanto già in precedenza affermato. L'art. 191 par. 1 TFUE specifica che la politica dell'Unione Europea si prefissa l'obiettivo di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, protezione della salute umana, utilizzo razionale delle risorse naturali e promozione delle misure internazionali per combattere i cambiamenti climatici. L'Unione Europea dunque diventa uno dei principali enti internazionali espressamente impegnati a sviluppare modelli economici sostenibili, finalizzati a migliorare la sostenibilità ambientale dei modelli produttivi europei ed internazionali ed il progresso sociale, giuridico ed economico dei propri cittadini (cfr. art. 191 par. 2 TFUE). La norma prosegue indicando gli strumenti attraverso i quali l'Unione Europea intende sviluppare la propria politica ambientale. Nella programmazione politica, l'UE deve tener conto dei dati scientifici e tecnici disponibili, delle condizioni ambientali tipiche delle varie regioni dell'Unione, dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione, infine, dello sviluppo socio economico complessivo dell'Unione Europea e di quello equilibrato e progressivo delle singole aree regionali (cfr. Art. 191, par. 3 TFUE). La norma individua linea guida programmatiche circa gli scopi di politica dell'Unione Europea. In altri termini, essa afferma la propria determinazione a promuovere misure di carattere internazionale a riguardo di problemi globali o regionali ai fini della lotta contro il cambiamento climatico (competenza di cui era già dotata e che semplicemente viene ripresa all'interno del Trattato sul Funzionamento Europeo<sup>26</sup>). Proseguendo, l'art. 194 TFUE introduce una competenza in materia di energia, che deve essere perseguita tenendo in considerazione ambiente, mercato interno e solidarietà tra Stati Membri. Ciò riconferma l'attenzione europea alla materia ambientale e la linea di politica normativa già assunta in passato dall'Unione e dagli Stati Membri. Non sono mancate tuttavia critiche a sostegno della tesi secondo la quale questa aggiunta avrebbe contribuito ad attribuire nuovi poteri a Bruxelles, anche se, a ben guardare dal punto di vista giuridico non sarebbe cambiato nulla; l'Unione poteva infatti già agire per combattere il cambiamento climatico prima di Lisbona e quanto affermato nel Trattato è solo una mera spiegazione. Ma v'è di più: benché la Carta dei Diritti

---

<sup>26</sup> In altri termini, rispetto al passato, l'unico cambiamento alle disposizioni che regolano specificatamente la protezione dell'ambiente è una piccola aggiunta all'art.191 par. 1 TFUE. Già in passato l'Unione poteva promuovere misure a livello internazionale a riguardo di problemi globali o regionali. Il Trattato di Lisbona si è limitato a specificare che tali misure possono essere adottate in particolare per combattere il cambiamento climatico.

Fondamentali dell'Unione Europea non sia entrata in vigore<sup>27</sup>, oggi è parte integrante del Trattato di Lisbona, il quale conferisce alla Carta di Nizza valore di Trattato e la fa diventare pienamente vincolante per le istituzioni europee e gli Stati membri. Ne consegue che il suo contenuto possiede un valore giuridico pieno e vincolante. L'art. 37 della Carta di Nizza espressamente afferma che *“un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile”*. I principi espressi in questo articolo si basano sugli articoli 2, 6 e 174 del trattato CE, ora sostituiti dall'articolo 3, paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea e dagli articoli 11 e 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Integrazione e sviluppo sostenibile costituiscono elementi essenziali su cui assicurare un alto livello di protezione ambientale. <sup>28</sup> In forza dei suddetti principi, l'Unione Europea è intervenuta più volte con specifici atti normativi capaci di influenzare, in modo diretto ed indiretto, le scelte politiche ed economiche degli stati membri.

Mantenendo inalterato lo scopo del presente scritto, in questa sede giova ricordare solo qualche esempio per dare solo la portata degli interventi dell'Unione e l'importanza che ha la materia nel dibattito europeo.

Nel 2015, la Commissione europea ha presentato un ampio quadro politico specificamente progettato per stimolare l'economia sostenibile, pubblicando il c.d. pacchetto CE. Il pacchetto CE è un insieme di documenti politici e proposte legislative sui rifiuti, che mira a stimolare la transizione verso un'economia circolare

---

<sup>27</sup> La Carta dei diritti dell'Unione Europea (Carta di Nizza) è stata proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 dal Consiglio d'Europa

<sup>28</sup> cfr. Commissione Europea, COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA COMMISSIONE EUROPEA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (2014/C 200/01).

nell'UE.<sup>29</sup> La Commissione Europea, con la direttiva *Closing the loop - An EU action plan for the Circular Economy* del 2 dicembre 2015, ha raccolto una serie di linee guida per supportare il passaggio dell'Unione Europea verso l'economia circolare proponendo i seguenti obiettivi:

- sostenere la riparabilità, durabilità e riciclabilità dei beni in un'ottica di ecocompatibilità;
- preparare un programma per contribuire a identificare le questioni connesse alla potenziale obsolescenza programmata;
- proporre requisiti intesi a semplificare lo smontaggio, il riutilizzo e il riciclaggio degli schermi elettronici;
- proporre la differenziazione dei contributi finanziari versati dal produttore nell'ambito di un regime di responsabilità estesa dello stesso basata sui costi di smaltimento dei prodotti. Tale disposizione funge da incentivo economico a progettare prodotti più facili da riciclare o riutilizzare;
- esaminare prospettive di armonizzazione delle politiche comunitarie in funzione dell'economia circolare;
- sostenere la progettazione ecompatibile dei prodotti, favorendone la riparabilità;
- sostenere progetti innovativi finalizzati al riutilizzo degli scarti della produzione;
- migliorare i criteri giuridici che regolamentano le garanzie sui prodotti;

---

<sup>29</sup> Il pacchetto CE comprende una comunicazione sul piano d'azione, un allegato e quattro proposte legislative per modificare una serie di direttive UE sui rifiuti. Cfr. Commissione europea, Chiusura del ciclo: un piano d'azione dell'UE per la circolare Economia, COM (2015) 614 (piano d'azione CE); Commissione europea, allegato alla comunicazione chiusura del ciclo - Un piano d'azione dell'UE per l'economia circolare, COM (2015) 614/2; Commissione europea, Proposta di direttiva che modifica la direttiva 2008/98 / CE relativa ai rifiuti, COM (2015) 595; Commissione europea, proposta di direttiva che modifica la direttiva 94/62 / CE relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio, COM (2015) 596; e Commissione europea, proposta di direttiva che modifica le direttive 2000/53 / CE sui veicoli fuori uso, 2006/66 / CE su pile e accumulatori e rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19 / UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche , COM (2015) 593; Commissione europea, Analisi aggiuntiva a complemento della valutazione d'impatto SWD (2014) 208 a sostegno della revisione degli obiettivi dell'UE in materia di gestione dei rifiuti, SWD (2015) 259; e Commissione europea, piano di attuazione, SWD (2015) 260, rispettivamente.

- agire nell'ambito degli appalti verdi (GPP), ponendo l'accento sugli aspetti relativi all'economia circolare, a sostegno di una più ampia diffusione<sup>30</sup>.

Per raggiungere i suddetti obiettivi la Commissione Europea ha annunciato di voler :

- inserire all'interno dei documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) alcuni orientamenti sull'ottimizzazione delle prassi di gestione dei rifiuti ed efficientamento delle risorse nei settori industriali;
- pubblicare delle proposte mirate a promuovere le migliori prassi in materia di rifiuti estrattivi e di recupero di materie prime;
- chiarire le norme relative ai sottoprodotti al fine di agevolare la simbiosi industriale e creare pari condizioni nell'UE;
- adottare iniziative per promuovere prodotti più facilmente riparabili;
- richiedere l'efficientamento dei materiali nell'ambito della progettazione ecocompatibile;
- valutare l'individuazione di requisiti orizzontali per la comunicazione di informazioni circa il tema della riparazione;
- preparare un programma indipendente di test in merito a questioni connesse alle eventuali prassi di obsolescenza programmate<sup>31</sup>.
- modificare la legislazione in materia al fine di consentire ai materiali riciclati di essere riclassificati come "non rifiuti" qualora soddisfino un insieme di condizioni generali.

---

<sup>30</sup> cfr. COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI, *Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare Per un'Europa più pulita e più competitiva*, Bruxelles, 11.3.2020 COM(2020) 98 final, in [https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9903b325-6388-11ea-b735-01aa75ed71a1.0020.02/DOC\\_1&format=PDF](https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9903b325-6388-11ea-b735-01aa75ed71a1.0020.02/DOC_1&format=PDF).

<sup>31</sup> Secondo i dati più recenti l'Unione Europea spreca circa 600 milioni di tonnellate l'anno di materiali contenuti nei rifiuti che potrebbero essere potenzialmente riciclati o riutilizzati. Solo circa il 40% dei rifiuti generati dalle famiglie nell'UE è riciclato, con tassi di riciclaggio che vanno dal 5% fino all'80%, a seconda delle zone. In una prospettiva di maggiore efficienza delle risorse, la trasformazione dei rifiuti in risorse è un elemento decisivo per realizzare un'economia più circolare. La Commissione intende: - fissare l'obiettivo comune UE di riciclare il 65% dei rifiuti urbani entro il 2030; - fissare l'obiettivo comune UE di riciclare il 75% dei rifiuti di imballaggio entro il 2030; fissare un obiettivo vincolante di collocamento in discarica per ridurre tale pratica al massimo al 10% di tutti i rifiuti entro il 2030; - rafforzare la collaborazione con gli Stati membri per migliorare concretamente la gestione dei rifiuti; - semplificare e migliorare le definizioni della terminologia relativa ai rifiuti e armonizzare i metodi di calcolo; - garantire che i fondi strutturali siano usati per sostenere gli obiettivi della legislazione unionale sui rifiuti tenendo presente la gerarchia UE dei rifiuti (che fissa un ordine di priorità in base ai migliori risultati ambientali: dalla prevenzione allo smaltimento mediante collocamento in discarica, passando per la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero energetico); - proporre criteri minimi relativi a un regime di responsabilità estesa del produttore, che preveda di ricompensare i produttori che commercializzano prodotti più verdi e ne incoraggiano il recupero e il riciclaggio alla fine del ciclo di vita.

A partire dal 2018 sono state pubblicate quattro direttive che compongono il cosiddetto *Pacchetto economia circolare* <sup>32</sup>. La nuova disciplina si prefigge come obiettivo la riduzione della quantità di rifiuti prodotti e l'aumento ed il riciclaggio dei rifiuti urbani e dei rifiuti d'imballaggio. Essa rafforza, inoltre, il principio per cui gli Stati membri debbono dare priorità alla prevenzione, al riutilizzo e al riciclaggio dei rifiuti rispetto al loro smaltimento in discarica e all'incenerimento. Nella stessa prospettiva, Parlamento europeo e Consiglio hanno raggiunto un accordo politico su una nuova direttiva sulla plastica monouso, la quale mira a ridurre la quantità di rifiuti e promuove *approcci circolari* che privilegiano prodotti e sistemi riutilizzabili sostenibili e non tossici: in tal modo, si ridurrebbe il consumo di plastica, favorendo il riciclo di tutti gli imballaggi in plastica sul mercato interno entro il 2030 <sup>33</sup>. Di pari rilevanza è poi la relazione sulla *Economia blu*, che comprende tutte le attività economiche sostenibili legate a mari e zone costiere, come la pesca e l'energia oceanica. Sul piano politico, il passaggio principale è stato l'invito rivolto agli Stati membri dal Consiglio Europeo a lavorare alla strategia della Commissione per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra entro il 2050. La stessa strategia è stata poi presentata dall'Unione alla Conferenza delle Nazioni Unite sul clima a Katowice, nella quale è stato messo a punto un insieme di norme per rendere operativo l'accordo di Parigi. Alla gestione del cambiamento climatico si accompagna la trasformazione dei sistemi energetici europei, la cui attuazione ha richiesto l'adozione di diverse misure: tra le più significative citiamo il pacchetto *Energia pulita per tutti gli europei* (sul quale è stato raggiunto un accordo politico che intende permettere una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del quarantacinque per cento circa entro il 2030 e una vera transizione verso l'energia pulita)<sup>34</sup>; si ricordano inoltre le nuove normative che arricchiscono il quadro

---

<sup>32</sup> La disciplina complessiva è composta da quattro direttive del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 - le direttive (Ue) 2018/849-851, in GUUE. L. 150 del 14 giugno 2018 - che modificano sei direttive precedenti su rifiuti, imballaggi, discariche, rifiuti elettrici ed elettronici, veicoli fuori uso e pile.

<sup>33</sup> Regolamento (UE) 2018/644 del 18 aprile 2018 relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi, in GUUE, L. n. 112 del 2 maggio 2018.

<sup>34</sup> Si veda la sintesi offerta alla pagina: [http://europa.eu/rapid/pressrelease\\_IP-18-6870\\_en.htm](http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP-18-6870_en.htm).

giuridico per la decarbonizzazione dell'economia, esemplificate dal nuovo regolamento delle emissioni e degli assorbimenti connessi all'uso del suolo<sup>35</sup>.

Si rammenti infine come l'Unione Europea abbia recentemente legiferato in tema di economia circolare, diritto dell'ambiente, tutela della salute e sostenibilità.

A titolo esemplificativo, si segnalano le più recenti novità europee in materia:

- la direttiva Euratom n. 59 del 05 dicembre 2013 del Consiglio Europeo che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom<sup>36</sup>;
- in tema di economia del mare è da evidenziarsi la nuova direttiva UE n. 2017/159 del Consiglio del 19 dicembre 2016 avente ad oggetto l'attuazione delle norme in materia di lavoro nel settore della pesca, frutto della cooperazione tra la Confederazione Generale delle Cooperative Agricole nell'Unione Europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea *Europêche* <sup>37</sup>;
- quanto ai temi della sostenibilità, tutela dell'ambiente e salute, si segnala la direttiva UE 2017/2102 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE<sup>38</sup> sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche<sup>39</sup>;
- la direttiva UE 2017/2398 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 12 dicembre 2017 modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei

---

<sup>35</sup> Regolamento (Ue) 2018/841 del 30 maggio 2018 relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima Pagina 31 di 33 e l'energia, e recante modifica del regolamento (Ue) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/Ue, in Guue L 156 del 19 giugno 2018.

<sup>36</sup> Termine di recepimento: 6 febbraio 2018

<sup>37</sup> Termine di recepimento: 15 novembre 2019

<sup>38</sup> Termine di recepimento : 12 giugno 2019

<sup>39</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro <sup>40</sup>;

- la direttiva UE 2018/410 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo, del 14 marzo 2018 modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione UE 2015/1814; <sup>41</sup>
- la direttiva UE 2018/844 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica<sup>42</sup>;
- la direttiva UE 2018/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile ed accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche<sup>43</sup>;
- la direttiva UE 2018/850 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti<sup>44</sup>così come la direttiva UE 2018/851 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti<sup>45</sup>;
- la direttiva UE 2018/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio<sup>46</sup>;

---

<sup>40</sup> Termine di recepimento: 17 gennaio 2020

<sup>41</sup> Termine di recepimento: 9 ottobre 2019

<sup>42</sup> Termine di recepimento: 10 marzo 2020

<sup>43</sup> Termine di recepimento: 5 luglio 2020

<sup>44</sup> Termine di recepimento: 5 luglio 2020

<sup>45</sup> Termine di recepimento del 5 luglio 2020

<sup>46</sup> Termine di recepimento: 5 luglio 2020

- la direttiva UE 2018/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo dell'11 dicembre 2018 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica<sup>47</sup>.

---

<sup>47</sup> Termini per il recepimento: 25 giugno 2020

### **3.1 Tutela ambientale nella giurisprudenza europea: Corte EDU e Corte di Giustizia Europea**

La Carta Europea dei Diritti dell'Uomo esprime una grande attenzione al tema dell'ambiente, portando avanti i principi d' integrazione e sviluppo sostenibile; al suo interno l'ambiente diviene valore della società, tanto alto da giustificare limitazioni ad altri diritti riconosciuti dalla stessa Carta e richiedere interventi da parte dello Stato finalizzati alla sua protezione. La giurisprudenza di Strasburgo ha ritenuto che la disposizione di misure a tutela dell'ambiente fosse condizione necessaria per il godimento di alcuni diritti fondamentali. Il percorso logico - argomentativo richiama quello tracciato in Italia dalla giurisprudenza di legittimità che, sulla base di una creativa interpretazione del combinato disposto degli artt. 32, 9 e 2 Cost., garantisce la tutela del c.d. diritto ad un ambiente salubre. Anche in questo caso l'ambiente non è oggetto immediato di tutela, ma lo diviene indirettamente in quanto mezzo che assicura il rispetto di diritti inviolabili dell'individuo: in altri termini, è necessario garantire la qualità dell'ambiente in funzione del godimento dei diritti individuali, attraverso un equo bilanciamento dei valori in gioco.

Analizzando la giurisprudenza della Corte EDU possiamo schematicamente individuare due importanti tematiche riguardanti:

- l'urgenza di stabilire se le esigenze di tutela ambientale possano giustificare limitazioni ad altri diritti fondamentali garantiti dalla Carta. Sia la Corte quanto la Commissione non ritengono valide restrizioni assolute apportate a questi diritti, ma evidenziano come quelle siano adeguate a perseguire la tutela di un determinato valore, senza richiedere limitazioni irragionevoli ad altri valori come la libertà di domicilio, la tutela della proprietà;
- l'importanza di determinare il rapporto tra stato dell'ambiente e godimento dei diritti garantiti dalla Convenzione europea dei diritti umani. A ben guardare la giurisprudenza della Corte EDU non lesina in materia di statuizioni incisive in tema di inquinamento, tentando un bilanciamento di interessi tra salute pubblica ed esigenza produttiva: da una parte considerando l'interesse della collettività all'esistenza dell'impianto al fine di ridurre l'inquinamento complessivo e di implementare l'economia locale; dall'altra l'interesse individuale dei singoli abitanti dei luoghi limitrofi a conservare un ambiente salubre in cui la propria vita privata e familiare e il libero godimento della propria abitazione non vengano oltremodo

sconvolti<sup>48</sup>. Proseguendo il proprio ragionamento, la Corte sottolinea inoltre l'esistenza di una responsabilità dell'Autorità pubblica nell'arginare il più possibile i rischi derivanti dalle attività inquinanti, mentre evidenzia il principio della responsabilità produttiva a carico dell'impresa (impresa alla quale viene accollato tutto il costo ed il rischio derivante dalla propria attività produttiva e dallo smaltimento dei rifiuti prodotti).

I suddetti principi hanno costituito oggetto di un lungo ed articolato dibattito giurisprudenziale, sia a livello sovranazionale che nazionale, esprimendo una attenzione particolare per il ruolo centrale dei concetti di sviluppo e sostenibilità all'interno degli ordinamenti giuridici.

La Corte di Giustizia Europea, adita ad accertare l'interpretazione attribuibile al diritto derivato dell'Unione<sup>49</sup>, si è espressa circa lo scopo principale della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 destinata alla tutela della flora e della fauna selvatica.<sup>50</sup> In quella sede, la Corte ha riconosciuto l'esistenza del principio dello sviluppo sostenibile emergente dai limiti posti dalla direttiva.

Più di recente sia il principio di sostenibilità che i criteri che lo governano sono stati ancora esaminati dai giudici di Lussemburgo, laddove il Consiglio di Stato aveva sollevato una questione pregiudiziale<sup>51</sup> avente ad oggetto l'interpretazione dell'art. 18 della Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili<sup>52</sup>. Nel caso di specie, si riteneva che l'obbligo di presentazione dei certificati di sostenibilità ambientale dei prodotti, prevista dalla normativa nazionale, entrasse in conflitto con la libera circolazione dei beni all'interno dell'Unione. Nel merito, la Corte di Giustizia

---

<sup>48</sup> Ex multis cfr. Sentenza Corte EDU Lopez Ostra c. Spagna (n. 16798/1990); 2) Guerra e altri c. Italia (n. 14967/1989); 3) Taskin e altri c. Turchia (n. 46117/1999); 4) O' neryildiz c. Turchia (n. 48939/1999); 5) Fadeyeva c. Russia (n. 55723/2000); 6) Giacomelli c. Italia (n. 59909/2000); 7) Martinez Martinez e Mari'a Pino Manzano c. Spagna (n. 61654/2008)

<sup>49</sup> Ai sensi dell'art. 267 TFUE

<sup>50</sup> cfr. Conclusioni dell'Avvocato Generale Juliane Kokott del 30 novembre 2006 1, Causa C-342/05, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica finlandese, in <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=65994&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=11535861>

<sup>51</sup> ex art. 267 TFUE

<sup>52</sup> v. Corte di giustizia dell'Unione Europea, sez. II, sentenza 4 ottobre 2018, C-242/17 – L.E.G.O. SpA/Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA e altri

Europea si pronunciava in senso contrario e rigettava il ricorso facendo uso del principio di proporzionalità: i vincoli giuridici derivanti dalla normativa nazionale in tema di sostenibilità risultavano giustificati da motivi imperativi di interesse generale. La medesima Corte affermava in proposito che *«l'utilizzazione di fonti di energia rinnovabili per la produzione di elettricità ... è utile alla protezione dell'ambiente, nella misura in cui essa contribuisce a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, le quali rientrano tra le principali cause dei cambiamenti climatici che l'Unione e i suoi Stati membri si sono impegnati a contrastare»*. Ne consegue che l'orientamento giurisprudenziale sembrerebbe confermare l'esistenza della protezione ambientale quale principio natura di generale derogabile, astrattamente capace di costituire un limite alla libera circolazione di beni nel mercato UE.

#### 4. Obiettivi e priorità future dell'Unione Europea

L'Agenzia Europea per l'ambiente<sup>53</sup> è l'ente europeo preposto alla tutela e alla salvaguardia dell'ambiente. Periodicamente, fornisce linee guida ed approfondimenti tecnici scientifici finalizzati ad indirizzare le scelte politiche, giuridiche ed economiche dell'Unione e dei suoi stati membri. Ogni cinque anni pubblica una relazione tecnica con la quale analizza i dati scientifici disponibili in materia ambientale, individuando obiettivi e prospettive che l'UE si propone nel medio e nel lungo periodo. Recentemente l'Agenzia ha pubblicato la relazione SOER 2020 intitolata *L'ambiente in Europa: stato e prospettive nel 2020*<sup>54</sup>. La relazione fornisce un quadro generale della situazione economica, sociale ed ambientale europea evidenziando l'importanza della questione ambientale, indissolubilmente intrecciata con i principali aspetti sociali, economici, tecnologici e giuridici dell'intera UE. Il SOER 2020 si basa sulle medesime conclusioni dell'edizione precedente, pubblicata nel marzo 2015. Il SOER 2015<sup>55</sup>, pur analizzando i vantaggi derivanti dall'attuazione della politica ambientale, ha dimostrato come l'UE debba ancora affrontare importanti sfide ambientali legate ai sistemi di produzione e consumo. Innegabili sono i vantaggi derivanti le politiche climatiche e ambientali dell'UE, nonostante persistano fenomeni ambientali come la perdita della biodiversità, l'uso delle risorse, l'impatto del cambiamento climatico e i rischi per la salute umana. L'Unione Europea ha tuttavia dichiarato l'obiettivo di voler raggiungere la piena sostenibilità ambientale entro il 2050<sup>56</sup>. Per quella data, la crescita dell'UE sarà caratterizzata da emissioni ridotte di carbonio e sganciata dall'uso delle risorse, proteggendo il capitale naturale

---

L'Agenzia europea dell'ambiente (EEA) è un'agenzia dell'UE istituita ai sensi del regolamento (CE) n. 1210/90 del Consiglio. Il regolamento ha inoltre istituito la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (Eionet) in qualità di rete di partenariato di 33 paesi membri (2) e sei paesi cooperanti (3). Il mandato dell'EEA è di collaborare con Eionet per fornire conoscenze in modo che le parti interessate delle istituzioni dell'UE e dei paesi Eionet possano prendere decisioni informate sul miglioramento dell'ambiente in Europa e sulla promozione della sostenibilità. Nell'ambito di questo mandato, uno dei principali compiti dell'EEA è pubblicare ogni cinque anni una relazione sullo stato, le tendenze e le prospettive per quanto riguarda l'ambiente.

<sup>54</sup> EEA, 2020, *L'ambiente in Europa: stato e prospettive nel 2020*, European Environment Agency, Copenhagen. Lussemburgo, Publications Office of the European Union, SBN 978-92-9480-124-1 doi: 10.2800/834592. Consultabile in pdf in <https://www.eea.europa.eu/it/publications/l-ambiente-in-europa-stato-e-prospettive-2020>

<sup>55</sup> EEA, 2015, *The European environment — state and outlook 2015: synthesis report*, European Environment Agency, Copenhagen. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015 ISBN 978-92-9213-515-7 doi:10.2800/944899, consultabile on line in <https://www.eea.europa.eu/soer/2015/synthesis/report/action-download-pdf-old/view>

<sup>56</sup> v. Settimo programma di azione per l'ambiente (7° PAA) in <https://ec.europa.eu/environment/action-programme/>

dell'Unione europea, rendendo l'economia europea sostenibile e competitiva e proteggendo la salute ed il benessere dei cittadini.

A tale scopo l'Unione ha adottato una serie di provvedimenti normativi per sostenere politiche di economico sostenibile nel lungo termine. In tema di energia rinnovabili e mobilità sostenibile, l'UE ha previsto incentivi in materia di installazione di impianti fotovoltaici o parchi eolici, pubblici e privati; ha concesso ad imprese e cittadini incentivi economici per l'efficientamento energetico degli per l'agro-fotovoltaico, l'agricoltura biologica, la ricerca e lo sviluppo tecnologico e scientifico.

Nonostante tutto, non è possibile affermare ancora che l'Europa abbia esaurito la propria missione. I prossimi cinque saranno fondamentali per migliorare le prospettive di transizioni verso una economia sostenibile. Il messaggio proveniente dalla valutazione SOER 2020 è chiaro: le politiche adottate recentemente sono state più efficaci a ridurre le pressioni ambientali che a proteggere la biodiversità e gli ecosistemi, la salute e il benessere degli esseri umani. Nonostante i recenti successi, permangono problemi costanti e le prospettive per l'ambiente in Europa nei prossimi decenni sono scoraggianti<sup>57</sup>, per cui restano lontani gli obiettivi prefissati dall'Unione.

---

<sup>57</sup> Cfr. Agenzia europea dell'ambiente, *L'ambiente in Europa: Stato e prospettive nel 2020 Sintesi 2019* — 13 pp. — 210 x 297 cm, ISBN 978-92-9480-124-1doi: 10.2800/834592. Secondo l'Agenzia Europea per l'ambiente: *“le misure strategiche rivolte al capitale naturale hanno portato vantaggi in alcune aree, ma molti problemi persistono e alcuni sono in peggioramento. Ad esempio, la riduzione dell'inquinamento ha migliorato la qualità dell'acqua, ma l'UE è ben lontana dal raggiungere entro il 2020 condizioni ecologiche buone per tutti i corpi idrici. La gestione del territorio è migliorata, ma la frammentazione del paesaggio è in continuo aumento, danneggiando gli habitat e la biodiversità. L'inquinamento dell'aria continua a incidere negativamente su biodiversità ed ecosistemi il 62 % degli ecosistemi europei è esposto a livelli eccessivi di azoto, che provocano eutrofizzazione. Si prevede che gli impatti dei cambiamenti climatici sulla biodiversità e sugli ecosistemi si intensificheranno, mentre attività quali agricoltura, pesca, trasporto, industria e produzione energetica continueranno a provocare perdita della biodiversità, estrazione delle risorse ed emissioni nocive. L'Europa ha fatto più progressi relativamente all'efficienza delle risorse e all'economia circolare. Il consumo di materiali è diminuito e l'efficienza delle risorse è migliorata con l'aumento del prodotto interno lordo. Le emissioni di gas serra sono diminuite del 22 % tra il 1990 e il 2017, grazie a misure strategiche e fattori economici. La percentuale di fonti energetiche rinnovabili nel consumo di energia finale ha registrato un aumento costante fino al 17,5 % nel 2017. L'efficienza energetica è migliorata e il consumo di energia totale è diminuito quasi al livello del 1990. Le emissioni di inquinanti nell'aria e nell'acqua sono state ridotte, mentre l'estrazione di acqua totale dell'UE è diminuita del 19 % tra il 1990 e il 2015. Tuttavia, le tendenze più recenti sono meno positive. Ad esempio, la domanda totale di energia è in realtà aumentata dal 2014 e, se continuerà così, il traguardo di efficienza energetica per il 2020 dell'UE potrebbe non essere raggiunto. Sono aumentate anche le emissioni nocive derivanti dai trasporti e dall'agricoltura, mentre la produzione e il consumo di sostanze chimiche pericolose sono rimasti stabili. Le prospettive per il 2030 suggeriscono che l'attuale tasso di progresso non sarà sufficiente per raggiungere gli obiettivi energetici e climatici per il 2030 e il 2050. Inoltre, l'uso dell'integrazione ambientale per affrontare le pressioni ambientali dei settori economici non ha avuto successo, come dimostrato dai continui impatti dell'agricoltura sulla biodiversità e sull'inquinamento di aria, acqua e suolo.”*

L'UE ambisce a rafforzare l'attuazione, l'integrazione e la coerenza delle politiche per raggiungimento degli obiettivi ambientali del 2030; dare piena attuazione alle politiche ambientali attraverso piani territoriali specifici sostenuti con risorse finanziarie destinati ad imprese, cittadini ed Autorità locali, regionali e nazionali; sviluppare quadri politici a lungo termine, caratterizzati da una maggiore sistematicità e da obiettivi generali vincolanti per gli Stati membri; promuovere la semplice transizione verso una economia circolare a basse emissioni di; stimolare l'emissione di importanti strumenti normativi per condizionare lo sviluppo di aree di sviluppo strategiche come l'agricoltura, l'alimentare, l'industria chimica o l'uso del territorio; coinvolgere le parti interessate, come imprese consumatori ed Autorità Nazionali, in modo da rispecchiare le diverse realtà europee e massimizzare i vantaggi comuni in termini ambientali, sociali ed economici; promuovere azioni internazionali, sfruttando la propria influenza diplomatica ed economica per raggiungere accordi ambiziosi in settori strategici in tema di sostenibilità. Lo sviluppo di un progetto così ambizioso non può che affondare le proprie radici sulla nascita e la diffusione dell'innovazione tecnologica. Sempre più cittadini, imprese, ricercatori, amministrazioni comunali e comunità locali stanno sperimentando modi diversi di produrre e consumare beni e servizi per ridurre costi, consumi e inquinamento. La recente diffusione dello smart working, provocata dall'emergenza COVID, ha imposto a lavoratori, pubblici e privati europei, di sperimentare un modo alternativo per adempiere alle proprie mansioni, in alcuni casi senza alcuna limitazione della capacità produttiva. Ciò ha permesso di sperimentare benefici e criticità relative: lavoratori ed imprese legate all'area dei servizi hanno saggiato un miglioramento della qualità della vita ed una sensibile riduzione dei propri costi; allo stesso tempo si inizia concretamente a discutere circa l'adozione dello smartworking quale metodo di produzione stabile così come del "diritto allo smartworking" per i lavoratori<sup>58</sup>. La diffusione del lavoro agile potrebbe altresì apportare benefici ambientali non indifferenti, quali la riduzione del traffico cittadino e di conseguenza sui consumi di carburante e sulla qualità della vita delle città. Questo nuovo fenomeno rappresenta una forma di evoluzione innovativa della società che certamente farà discutere in futuro e che abbinerà di interventi coesi in diversi

---

<sup>58</sup> In tal senso, grandi imprese hanno già dichiarato di voler implementare la diffusione dello smart working nel proprio schema produttivo. Multinazionali come la Fujitsu ha recentemente dichiarato di voler chiudere la metà dei propri uffici in 3 anni, garantendo ai lavoratori il diritto allo smart working, con l'obiettivo di migliorare la produttività e la competitività aziendale a livello globale, senza tralasciare qualità della vita dei propri dipendenti. Cfr. [https://www.fujitsu.com/it/Images/XpressWay\\_Smart%20Working.pdf](https://www.fujitsu.com/it/Images/XpressWay_Smart%20Working.pdf)

settori quali ricerca, innovazione, politiche settoriali e industriali, istruzione, benessere, commercio, infrastrutture e occupazione. Obiettivi così ambiziosi richiederanno ingenti investimenti finanziari. I governi dovranno avvalersi pienamente delle risorse pubbliche per sostenere la ricerca, investire in innovazioni e soluzioni naturali sostenibili e supportare la transizione economica e sociale. Sarà necessario incentivare e indirizzare la spesa privata e pubblica, definendo le scelte di investimento e di consumo, coinvolgendo il settore finanziario negli investimenti sostenibili ed attuando il piano d'azione sulla finanza sostenibile dell'Unione: invero, è già ipotizzabile che parti di settori industriali dovranno affrontare chiusure o riqualificazioni gradualmente ed è per questo che dovranno essere sostenute con sussidi ed investimenti. L'identificazione precoce dei rischi e delle opportunità emergenti dallo sviluppo tecnologico e sociale dovrà essere coniugata con approcci adattivi, basati su sperimentazione, monitoraggio e apprendimento. Sarà necessario implementare nuove e diverse conoscenze provenienti da più discipline e ed esperienze produttive. I dati e le informazioni dovranno essere scambiate rapidamente tra gli operatori e dovremo essere in grado di creare una sinergia pubblico - privata, creando collaborazioni dirette tra istituti di ricerca e imprese, professionisti e lavoratori, ed istituzioni pubbliche. Dovremo generare, condividere e utilizzare al massimo le evidenze in nostro possesso e ciò potrà richiedere cambiamenti nel sistema di conoscenze senza tralasciare lo sviluppo di nuove competenze<sup>59</sup>. Già oggi l'Unione Europea e gli Stati membri stanno cercando di ripensare le politiche di sviluppo, individuando forme di sostegno economico finalizzate allo sviluppo tecnologico dei paesi membri alla transizione verso una economia sostenibile. In tal senso stanno ipotizzando finanziamenti in settori strategici come agricoltura sostenibile, efficienza energetica, mobilità sostenibile, infrastrutture, nuove tecnologie e ricerca. Nello stesso tempo imprese, professionisti, consumatori stanno cercando di ripensare i propri modelli di produzione e le proprie abitudini di consumo, favorendo l'uso di materiali riciclati, la produzione di energie rinnovabili o l'abbandono di sostanze inquinanti. Nelle pagine che seguono proveremo a comprendere gli orientamenti principali ed i maggiori interventi normativi in tema di economia circolare ed economia blu nell'esperienza italiana e maltese.

---

<sup>59</sup> Cfr. EEA, SOAR 2020, The European environment — state and outlook 2020, pag. 443 e ss pubblicato nel seguente link <https://www.eea.europa.eu/publications/soer-2020> in data 04.12.2019.

## 5. Economia circolare e sostenibilità tra Italia e Malta

Nel dibattito europeo, gli Stati membri sono stati impegnati a riflettere su come implementare la transizione verso una economia circolare sostenibile. Il dibattito si è sviluppato principalmente muovendo dalle modalità di intervento degli ordinamenti. In linea generale si è osservato che la realizzazione di obiettivi ambientali di vasta portata costituisce nel lungo periodo un volano fondamentale per l'innovazione tecnologica. Parte della dottrina internazionale<sup>60</sup> ritiene necessario:

- garantire libertà ai settori tecnologici di ricercare soluzioni innovativi;
- stimolare il miglioramento continuo, senza prefissare obiettivi normativa precisi;
- fornire la massima prevedibilità e sicurezza dell'ordinamento giuridico ed economico, per scongiurare un clima di incertezza che potrebbe condizionare le scelte imprenditoriali ed istituzionali.

In altri termini, il quadro giuridico è solo un elemento necessario per promuovere le innovazioni. Altri fattori sono una buona diffusione delle infrastrutture, l'accessibilità a finanziamento o le competenze di manodopera e professionisti capaci di supportare le aziende nel cambiamento tecnologico. In questo processo, l'Italia ha una lunga tradizione giuridica di tutela dell'ambiente e sviluppo sostenibile, derivata dalla propria tradizione costituzionale e dai principi scritti nei Trattati dell'Unione europea, traciati nel diritto comunitario derivato e, da esso, al diritto interno. I suddetti principi generali trovano spazio nell'ordinamento italiano nel D.lgs del 3 aprile 2006, n. 152. L'art. 3 quater afferma che *“La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale”*. In ambito nazionale si sono distinte due differenti interpretazioni della norma in oggetto. La prima valorizza il legame tra le generazioni passate e quelle future attraverso una lettura costituzionalmente orientata della norma, legata al principio di solidarietà espresso nell'art. 2 della Carta Costituzionale. Siffatta lettura pone l'accento su una visione spazio - temporale e generazionale della sostenibilità ambientale. Altra tesi, integrando il contenuto della precedente, ritiene che crescita e sviluppo economico trovino un limite nella cura degli ecosistemi e

---

<sup>60</sup> *Ex multis*, M.E. PORTER, C. VAN DER LINDE, Toward a New Conception of the Environment-Competitiveness Relationship, Journal of Economic Perspectives Vol. 9, 1995, p. 97 e ss.

dell'ambiente, pur mantenendo la propria fondamentale funzione. Cosicché, crescita e sviluppo cessano di essere considerati come un bene assoluto, passando da un *quantitative increase* ad un *qualitative improvement*: in questo senso atmosfera, oceani e foreste sono risorse globali, coinvolte in un equilibrio di tipo planetario, sempre meno in grado di soggiacere ad utilizzi non sostenibili, con conseguenze, spesso, irreversibili prodotte dal sovra-sviluppo. Da questa prospettiva, crescita economia e sviluppo si pongono in diretta correlazione con tutela dell'ambiente e sostenibilità degli ecosistemi. Tutto ciò si pone alla radice del sintagma dello sviluppo sostenibile, la cui declinazione può apparire più difficoltosa rispetto a molti altri principi, pure aventi cittadinanza nel diritto dell'ambiente. Tuttavia la materia ambientale non si esaurisce col predetto testo di legge. Al contrario, l'ordinamento costituzionale e nazionale affida anche alle Regioni italiane parte della competenza in materia. Ciò ha costituito - e lo è tutt'ora - oggetto di accesi dibattiti che mettono a confronto sviluppo e crescita con sostenibilità e durevolezza, intersecando gli interessi nazionali con quelli regionali. In tema di risorse ittiche si è discusso ampiamente in tema di sfruttamento e competenza regionale. La Corte Costituzionale è stata interrogata sulla legittimità costituzionale degli artt. 32 e 33 della legge dell'11 marzo 1953, n. 87, in tema di competenze legislative tra Stato e Regioni ex artt. 127 e 134 Cost.: il Giudice delle Leggi era chiamata a statuire sulla legittimità costituzionale ex art. 117, co. 2, lett. s) cost. della legge regionale Toscana n. 66 del 07 dicembre 2005, riguardante l'attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell'acquacultura. La Corte, con sentenza n. 81 del 2007<sup>61</sup>, confermando la competenza regionale in materia di attività ittiche, ha ritenuto che le esigenze di tutela degli ecosistemi impongano una regolamentazione uniforme. Per tale ragione ha giustificato la propria decisione partendo dal presupposto fattuale che le risorse ittiche non sono inesauribili e che pertanto la legislazione in materia deve necessariamente ispirarsi a criteri di sostenibilità di matrice sovranazionale. In concreto è dunque necessario garantire la pesca marittima, scongiurando l'irreversibile depauperamento delle risorse ittiche. In tal modo, si dovrebbe evitare che una risorsa collettiva si esaurisca e si determini una esternalità negativa, così

---

<sup>61</sup> Corte Costituzionale, sentenza n. 81 del 05 marzo 2007, depositata il 16 marzo 2007, presidente Franco Bile, redattore Alfonso Quaranta, in <https://federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=7327&dpath=document&dfile=20032007103138.pdf&content=Corte%2BCostituzionale%2C%2B%2BSentenza%2Bn%2E%2B81%2F2007%2C%2Bin%2Bmateria%2Bdi%2Battivit%C3%A0%2Bdi%2Bpesca%2Be%2Bacquacoltura%2B%28Regione%2BToscana%29%2B-%2B%2B-%2B%2B-%2B>, Rivista di diritto pubblico italiano, N. 6 - 20/03/2007.

come avviene nel caso dell'aggressione all'equilibrio dei corpi idrici derivante dagli inquinamenti e dal sovra-sfruttamento dell'acqua per usi agricoli o industriali.

Questi argomenti hanno trovato conferma anche nella giurisprudenza successiva, laddove la Corte Costituzionale ha statuito sulla legittimità dell'art. 72, comma 1, della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 2016, n. 4 (« Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico »). La predetta norma prevede la possibilità di autorizzare l'immissione nei corpi idrici naturali e artificiali di esemplari di specie ittiche autoctone ed alloctone, per valorizzare la pesca sportiva. Era opinione del Governo che la norma impugnata potesse minare l'equilibrio naturale degli ecosistemi: introducendo nuovi esemplari alloctoni negli ecosistemi si sarebbe creato un pericoloso sovrappopolamento e una commistione tra specie. La norma dunque avrebbe violato i richiamati vincoli europei, ex art. 117, co. 1, cost. ed i limiti imposti dalla competenza regionale, incidendo direttamente sulla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. I giudici della Corte Costituzionale, accogliendo il ricorso del Governo, condividevano le superiori argomentazioni e giudicavano costituzionalmente illegittima la norma regionale.<sup>62</sup>

La stessa Corte è tornata una terza volta sull'argomento, in un giudizio instaurato su ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri avverso alcune disposizioni contenute dalla legge Regionale Sicilia n. 16 dell'11 agosto 2017, in riferimento agli artt. 3, 9, 81, comma 3, 117, commi 1, 2, lettere l) e s), e 3, Cost., nonché agli artt. 14 e 17 del R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge cost. 26 febbraio 1946, n. 2.<sup>63</sup> La Corte ha escluso che dai piani paesaggistici territoriale possano derivare divieti assoluti di intervento, essendo in questo modo compromesso la finalità di conservazione e tutela del paesaggio. I piani paesaggistici assolvono alla funzione di ricognizione del territorio investito dalla pianificazione, non soltanto ai fini della salvaguardia e della valorizzazione dei beni paesaggistici, ma anche nell'ottica dello sviluppo sostenibile e dell'uso consapevole del suolo. Ne consegue che lo sviluppo urbanistico ed edilizio debbono necessariamente integrarsi all'interno di un sistema organico di norme finalizzate allo sviluppo sostenibile. Con

---

<sup>62</sup> Corte Costituzionale, Sentenza n. 98 del 10 maggio 2017, presidente Paolo Grossi, redattore Augusto Antonio Barbera, consultabile in <http://www.giurcost.org/decisioni/2017/0098s-17.html>.

<sup>63</sup> Corte Costituzionale, Sentenza n. 172 del 05 giugno 2018, presidente Giorgio Lattanzi, redattore: Giulio Prosperetti, udienza del 05 giugno 2018, decisione del 05 giugno 2018, deposito del 23 luglio 2018, disponibile in <https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2018&numero=172>

le suddette argomentazioni, la Corte Costituzionale, in continuità con quanto precedentemente affermato in tema di sostenibilità ambientale, ha giudicato costituzionalmente illegittimo l'art. 48, comma 1, della legge regionale impugnata per violazione degli artt. 135, comma 4, lett. d), 143, comma 1, lett. h), e 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Gli interventi giurisprudenziali sopra menzionati danno l'idea di come sostenibilità ambientale ed economia circolare siano presenti all'interno dell'ordinamento italiano, acquisendo un ruolo sempre maggiore nel dibattito giuridico, economico, politico e sociale. Sul punto basti pensare che il

Governo italiano è destinatario di una legge delega<sup>64</sup> parlamentare finalizzata al recepimento di nuove direttive europee tra le quali spiccano quelle in materia di economia circolare. L'intento sarebbe quello dare attuazione concreta a norme di

---

<sup>64</sup> La legge 04 ottobre 2019, n. 117 dispone il recepimento delle seguenti direttive europee: direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento: 6 febbraio 2018); direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 15 novembre 2019); direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 10 giugno 2019); direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (termine di recepimento: 6 luglio 2019); direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea (termine di recepimento: 30 giugno 2019); direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 12 giugno 2019); direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 21 dicembre 2019); direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri (termine di recepimento: 21 dicembre 2019); direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 21 dicembre 2019); direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 17 gennaio 2022); direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 17 gennaio 2020); direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (termine di recepimento: 31 dicembre 2018 per l'articolo 1 e 31 dicembre 2020 per gli articoli 2 e 3); direttiva (UE) 2018/131 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF), volto a modificare la direttiva 2009/13/CE conformemente alle modifiche del 2014 alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006, approvate dalla Conferenza internazionale del lavoro l'11 giugno 2014 (Testo rilevante ai fini del SEE),

30 di 38

diritto sovranazionale in materia di economia circolare e tutela ambientale, implementando così gli strumenti normativi in vigore nell'ordinamento interno <sup>65</sup>. Senza scendere ancora una volta nel merito, per ragioni di semplicità e sinteticità espositiva, basti citare che l'art. 11 della citata legge affida al Governo il compito di recepire le norme europea in tema di misure di protezione su organismi nocivi per le piante, alimenti e mangimi, salute degli animali, sementi e piante da frutto; anche l'art. 12 si occupa di alimenti, mangimi e salute degli animali, con particolare riferimento ai relativi controlli; l'art. 13, invece, delega il Governo per recepire la dir. UE 2018/410 in tema di riduzione delle emissioni e promozione degli investimenti a

---

<sup>65</sup> direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 9 ottobre 2019); direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 23 maggio 2020); direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (termine di recepimento: 31 dicembre 2019); direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 10 gennaio 2020); direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 10 marzo 2020); direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020); direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020); direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020); direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020); direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (termine di recepimento: 30 luglio 2020); direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni (termine di recepimento: 30 luglio 2020); direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Testo rilevante ai fini del SEE) (termini per il recepimento: 25 giugno 2020 e 25 ottobre 2020 per i punti da 5 a 10 dell'articolo 1 e i punti 3 e 4 dell'allegato); direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 24 febbraio 2020).

favore delle basse emissioni di carbonio, con particolare riferimento al trasporto aereo; l'art. 14 si occupa della prima direttiva UE "Circular Economy", ovvero la n. 849/2018, di modifica delle dir. 2000/53/CE (veicoli fuori uso, cui è dedicato il comma 1, lett. a); dir. 2006/66/CE (pile e accumulatori, v. comma 1, lett. b) e dir. 2012/19/UE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE, v. comma 1, lett. c). L'art. 15 recepisce la dir. UE 2018/850 in materia di discariche, criteri di ammissibilità dei rifiuti e utilizzazione dei fanghi, oltre al recepimento della dir. UE 2018/851 (sui rifiuti) e la dir. 2018/852 (sugli imballaggi), riguardanti la responsabilità estesa del produttore, il sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti e l'autorizzazioni End of Waste. Ancor più di recente è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato Italiano il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". L'art. 119 del predetto Decreto dispone un bonus fiscale pari al 110% per i lavori di ristrutturazione e di efficientamento energetico di edifici privati e condominiali effettuati dal 01.07.2020 al 31.12.2021.<sup>66</sup> La norma prevede uno sgravio fiscale a sostegno di interventi mirati a ridurre il consumo e la dipendenza energetica da fonti fossili, migliorando l'efficienza energetica degli edifici e la diffusione di sistemi di produzione di energie rinnovabili. Il decreto, ancora in attesa delle disposizioni attuative, si conforma alla politica nazionale ed europea in materia.

In tema di sostenibilità ambientale e *circular economy*, l'ordinamento maltese ha sostanzialmente recepito gli indirizzi di politica normativa prodotti dall'Unione Europea. La principale legge maltese in materia è la *Malta Environment and Development Planning Act* (o EDPA), entrata in vigore nel 2010 quale misura di attuazione della normativa europea. L'EDPA sostituendo la legge sulla protezione dell'ambiente (EPA) e la legge sulla pianificazione dello sviluppo (DPA), si è posta l'obiettivo di conciliare concetti apparentemente contrastanti come la protezione ambientale e la pianificazione dello sviluppo economico. L'EDPA si distingue per aver individuato una serie di principi cardine del diritto ambientale maltese: il testo dichiara espressamente che la tutela dell'ambiente è un preciso obbligo dello Stato il quale si impegna ad adottare misure preventive e correttive per proteggere l'ambiente e gestire risorse naturali in modo sostenibile. Lo Stato deve provvedere

---

<sup>66</sup> Per una lettura del testo del decreto si consiglia la consultazione del seguente link: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg>

alla salvaguardia ambientale a beneficio delle generazioni presenti e future. E' degno di nota il fatto che alla predetta legge segue una importante serie di regolamenti attuativi che affrontano i diversi aspetti del diritto ambientale che vanno dalla protezione dei conigli selvatici ad argomenti più complessi come prevenzione e controllo integrati dell'inquinamento. A questo importante testo di legge si affianca il DPA o Piano strutturale che, dal 1990, funge da base per il futuro consumo e sfruttamento del suolo nelle isole maltesi<sup>67</sup>: esso si prefigge lo scopo di ottimizzare l'uso e lo sviluppo fisico del suolo nel rispetto dell'ambiente in funzione delle esigenze sociali basilari. In tal senso al Governo Maltese è affidato il compito di preparare ogni anno un piano strategico per l'ambiente (detto SPED) col supporto tecnico delle Autorità per la pianificazione ambientale (detto MEPA). Nel 2015 è stato approvato il piano strategico per l'ambiente e lo sviluppo (detto SPED) il quale affronta le questioni spaziali per le isole maltesi. Il nuovo SPED, sostituendo formalmente il piano strutturale del 1990, fornisce un quadro strategico territoriale sia per l'ambiente che per lo sviluppo fino al 2020. Esso si basa su un sistema integrato di pianificazione che garantisce la gestione sostenibile delle risorse terrestri e marittime unitamente alla protezione dell'ambiente e guida lo sviluppo e lo sfruttamento sostenibile del suolo e del mare.

Nel 2016 sono state emanate una nuova serie di testi di legge che formalmente hanno abrogato l'EDPA. In particolare sono stati approvati

- lo Development Planning Act, 2016 ("New Planning Act");
- la legge sulla protezione dell'ambiente, 2016 ("New Environment Legge sulla protezione "); e
- la legge per la revisione dell'ambiente e della pianificazione, 2016 ("New Review Tribunal Act").

La nuova legge ambientale semplifica il contenuto della vecchia disciplina giuridica senza però apporre sostanziali modifiche ai principi generali preesistenti i quali, continuano ad essere applicati dai vari regolamenti che erano in precedenza promulgati sotto l'EDPA. La nuova legge si limita ad istituire una nuova Autorità per la pianificazione (la PA) affidandole il compito di regolare ed amministrare la

---

<sup>67</sup> Il territorio maltese è uno dei più densamente popolati in proporzione alla dimensioni territoriali. Le isole maltesi rappresentano uno dei più piccoli stati del mondo con un territorio di appena 316 km<sup>2</sup>. V'è da dire inoltre che l'economia maltese è storicamente legata alle attività agricole ed è per queste ragioni che le Autorità maltesi hanno ritenuto opportuno sviluppare un piano ambientale finalizzato ad evitare gli abusi e l'eccessivo sfruttamento del proprio territorio.

pianificazione, con responsabilità in materia di urbanistica e sanitaria. Al MEPA resta invece la tutela ambientale e tutte le precedenti competenze già affidatole in passato. Alla luce di quanto sopra possiamo affermare che anche l'ordinamento maltese, sulla scorta delle indicazioni europee, favorisce ed incentiva la transizione verso una economia sostenibile, anche attraverso l'uso di strumenti finanziari e fiscali finalizzati ad incentivare la diffusione di una economia circolare.<sup>68</sup> Poche informazioni sono disponibili sui sussidi ai combustibili fossili mentre restano in vigore alcuni sussidi per benzina e diesel.<sup>69</sup> Lo Stato maltese favorisce la *green economy* attraverso l'affidamento di appalti pubblici destinati alla tutela ambientale; ha realizzato un piano di sviluppo a mezzo del quale prevede di migliorare la gestione di aree verdi, la fornitura di servizi pubblici e la riduzione dell'impatto ambientale delle attività dello Stato. In collaborazione con l'UE, lo Stato Maltese ha fatto uso di fondi strutturali destinati allo sviluppo sostenibile di aree rurali e marittime. Sulla scorta di quanto analizzato fin qui, è possibile affermare che anche l'ordinamento maltese è stato ampiamente modificato da interventi normativi di matrice europea, finalizzati ad una transizione verso una maggiore tutela dell'ambiente e una economia circolare sostenibile e competitiva.<sup>70</sup> Alla luce di quanto fin qui analizzato in tema di sostenibilità ed economia circolare, possiamo rilevare l'esistenza di principi giuridici simili, ispirati da tradizioni giuridiche affini e prospettive di armonizzazione sovranazionale.

---

<sup>68</sup> Secondo i dati riportati dall'UE, le entrate tributarie ambientali dello Stato Maltese sono mediamente superiori alla media degli Stati UE. Le tassazioni ambientali rappresentano per Malta il 2,68% del PIL nel 2017 (media UE-28: 2,4%) mentre le tasse sull'energia sono pari l'1,36% del PIL, contro una media UE dell'1,84%. Tuttavia, ci sono alcuni casi che mostrano l'inserimento di importanti misure fiscali in tema ambientale.

<sup>69</sup> cfr. Eurostat, Environmental tax revenues, 2018; European Commission, Taxation Trends Report, 2017; Institute for European Environmental Policy, Case Studies on Environmental Fiscal Reform, Water pricing in Malta. European Parliament and IMF, Fossil Fuel Subsidies, 2017, pp. 10-11.

<sup>70</sup> Per una valutazione economia, si consiglia la lettura del seguente report COMMISSIONE EUROPEA *The EU Environmental Implementation Review 2019 Country Report - MALTA*, COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT, Brussels, 4.4.2019, SWD(2019) 127 final. Cfr. ANCHE MARK ANTHONY CAMILLERI, *Closing the Loop for Resource Efficiency, Sustainable Consumption and Production: A Critical Review of the Circular Economy*, International Journal of Sustainable Development, (2018)

## **6. Conclusioni**

L'Unione Europea e, conseguentemente, gli Stati Membri stanno concentrando i propri sforzi per la creazione di una economia sostenibile, capace di limitare i cambiamenti climatici e ridurre i fattori di rischio tipici delle economie lineari. Questa transizione è ancora un processo lungo e costituisce una priorità inderogabile. Nei prossimi anni assisteremo verosimilmente ad interventi di politica sociale ed economica sempre più importanti, destinati a sostenere un cambio di paradigma di consumatori, professionisti ed imprese a tutto beneficio della sostenibilità e dell'economia circolare. Un tale processo non potrà che essere stimolato e supportato dall'innovazione e dallo sviluppo tecnologico per cui è Unione Europea e Stati Membri stimoleranno la ricerca scientifica e la diffusione delle nuove tecnologie come intelligenza artificiale, blockchain ed energie rinnovabile.

## Bibliografia

- IANNETTA MASSIMO, *Rendiconti Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL Memorie di Scienze Fisiche e Naturali 125°* (2007), Vol. XXXI, P. II, t. I, pp. 277-295;
- N. MYERS,, “*Esodo ambientale. Popoli in fuga da terre difficili*”, Edizioni Ambiente, pag. 18, 1999;
- BIFFI, COGLIATI DEZZA, PISACANE “*Clima e povertà. Le chiavi della globalizzazione*”, Legambiente Onlus 2003 ;
- PIGUET, E. “*Climate change and forced migration*,” 2008, in UNHCR Research Paper No. 153. “Future floods of refugees A comment on climate change, conflict and forced migration”;
- VIKRAM ODEDRA KOLMANNSKOG, April 2008 – Norwegian Refugee Council “Climate change and Migration” studio del German Marshall Fund of the United States del giugno 2010;
- VALERIO CALZOLAIO Human Rights and Desertification – United Nations Convention to Combat Desertification 2008 “*Ecoprofughi- Migrazioni forzate di ieri, di oggi, di domani?*” Valerio Calzolaio 2010 ;
- LAM, T.T., SHUM, M.H., ZHU, H. et al. Identifying SARS-CoV-2 related coronaviruses in Malayan pangolins. Nature (2020). <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2169-0>;
- ANDERSEN, K.G., RAMBAUT, A., LIPKIN, W.I. et al. The proximal origin of SARS-CoV-2. Nat Med 26, 450–452 (2020). <https://doi.org/10.1038/s41591-020-0820-9>;
- RICHARD BALDWIN e BEATRICE WEDER DI MAURO Mitigating the COVID Economic Crisis: Act Fast and Do Whatever It Takes. CEPR Press, London 2020;
- ELLEN MAC ARTHUR FOUNDATION, Circular Economy Overview, <https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/overview/concept>.
- ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, Growth within: a circular economy vision for a competitive europe. In [https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/EllenMacArthurFoundation\\_Growth-Within\\_July15.pdf](https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/EllenMacArthurFoundation_Growth-Within_July15.pdf).
- EUROPEAN COMMISSION, A resource-efficient Europe – Flagship initiative under the Europe 2020 Strategy. (2011) Disponibile a: <http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0021&from=en>;

- EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY, Waste prevention: where do European countries stand? European Environment Agency. (2015) Disponibile a <https://www.eea.europa.eu/highlights/waste-prevention-where-do-european>;
- F. CAPRIA U. MATTEI, *Ecologia del diritto*, Aboca, Sansepolcro, 2017;
- A. GIDDENS *Il cambiamento climatico*, Milano, 2015.
- G. RAGOZZINO, *L'appello degli scienziati sul clima* in [www.sbilanciamoci.info](http://www.sbilanciamoci.info);
- C. VIVIANI *Ambiente ed energia* in Trattato di diritto dell'ambiente dir. R. FERRARA "M. A. SANDULLI" tomo I" a cura di R. Ferrara e C.E. Gallo Milano 2014 pag. 503 ss;
- F. DE LEONARDIS, Economia circolare: saggio sui suoi tre diversi aspetti giuridici. Verso uno Stato circolare?, in Dir. amm. 2017, Giuffr  editore in <http://hdl.handle.net/11393/246703> ;
- P. LOMBARDI, *La mitigazione del rischio idrogeologico tra scienza e diritto*, in Riv. giur. urb., 2016, 58 e ss;
- COMMISSIONE EUROPEA, COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA COMMISSIONE EUROPEA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (2014/C 200/01);
- COMMISSIONE EUROPEA, COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI, *Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare Per un'Europa pi  pulita e pi  competitiva*, Bruxelles, 11.3.2020 COM(2020) 98 final, in [https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9903b325-6388-11ea-b735-01aa75ed71a1.0020.02/DOC\\_1&format=PDF](https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9903b325-6388-11ea-b735-01aa75ed71a1.0020.02/DOC_1&format=PDF) ;
- EEA, 2020, *L'ambiente in Europa: stato e prospettive nel 2020*, European Environment Agency, Copenhagen. Lussemburgo, Publications Office of the European Union, SBN 978-92-9480-124-1 doi: 10.2800/834592. Consultabile in pdf in <https://www.eea.europa.eu/it/publications/l-ambiente-in-europa-stato-e-prospettive-2020>;
- EEA, 2015, *The European environment — state and outlook 2015: synthesis report*, European Environment Agency, Copenhagen. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015 ISBN 978-92-9213-515-7 doi:10.2800/944899, consultabile on line in <https://www.eea.europa.eu/soer/2015/synthesis/report/action-download-pdf-old/view>
- COMMISSIONE EUROPEA Settimo programma di azione per l'ambiente (7° PAA) in <https://ec.europa.eu/environment/action-programme/>;
- EEA, SOAR 2020, *The European environment — state and outlook 2020*, pag. 443 e ss pubblicato nel seguente link <https://www.eea.europa.eu/publications/soer-2020> in data 04.12.2019;

- M.E. PORTER, C. VAN DER LINDE, *Toward a New Conception of the Environment-Competitiveness Relationship*, Journal of Economic Perspectives Vol. 9, 1995, p. 97 e ss;
- Eurostat, Environmental tax revenues, 2018, European Commission, Taxation Trends Report, 2017, Institute for European Environmental Policy, Case Studies on Environmental Fiscal Reform, Water pricing in Malta. European Parliament and IMF, Fossil Fuel Subsidies, 2017, pp. 10-11.
- COMMISSIONE EUROPEA *The EU Environmental Implementation Review 2019 Country Report - MALTA*, COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT, Brussels, 4.4.2019, SWD(2019) 127 final;
- MARK ANTHONY CAMILLERI, *Closing the Loop for Resource Efficiency, Sustainable Consumption and Production: A Critical Review of the Circular Economy*, International Journal of Sustainable Development, (2018)